



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



REGIONE BASILICATA

REP. L31 n5

Il Ministero per i beni e le attività culturali

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

La Regione Basilicata

Visti:

- gli artt. 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione";
- il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.";
- la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale" e ss.mm.;
- la Convenzione Europea del paesaggio (di seguito Convenzione) sottoscritta a Firenze nel 2000 e ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14;
- il Decreto legislativo 31 ottobre 1998 n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, concernente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", emanato ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e s.m. i. (di seguito "Codice") ed in particolare gli articoli 135, 143, 145 e 156;
- l'Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di paesaggio, siglato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2001;
- la Legge regionale 11 agosto 1999 n.23 "Tutela, Governo e Uso del territorio" in particolare gli artt. 10 e 12;
- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette"; ed in particolare l'articolo 11;
- la Legge regionale 28 giugno 1994 n.28 "Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata";



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



REGIONE BASILICATA

- le Direttive europee 92/43/CEE Habitat e 2009/174/CEE che hanno abrogato e sostituito la Direttiva 79/409/CEE Uccelli, in materia di tutela, gestione e valorizzazione della biodiversità e la relativa normativa nazionale di riferimento;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 3 settembre 2002 recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome sulla Strategia Nazionale per la Biodiversità (Repertorio n. 181/CSR del 7 Ottobre 2010);

Premesso che:

- l'articolo 9 della Costituzione eleva a principio costituzionale la tutela del paesaggio che deve essere attuata da parte di tutti gli Enti che istituzionalmente fanno parte della Repubblica;
- la modifica apportata al Titolo V, Parte II, della Costituzione da parte della I. cost. n. 3/01 ha sancito un nuovo e diverso equilibrio tra gli Enti istituzionali, riconoscendone la pari dignità e rafforzando in tal modo la necessità di trovare forme di collaborazione tra loro, anche al fine di realizzare il principio costituzionale della tutela del paesaggio, nell'osservanza dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione;
- la Convenzione ha avuto parte importante nel processo di modifica della concezione del paesaggio, nel riconoscimento giuridico del paesaggio come componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 367/2007 ha stabilito, tra l'altro, che sul territorio insistono più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione dei beni culturali paesaggistici e ambientali, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti la valorizzazione di detti beni (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni;
- la tutela dei beni paesaggistici e ambientali di competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un presupposto alla cura degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali;



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



REGIONE BASILICATA

- l'articolo 133, comma 2, del Codice stabilisce che il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito "Ministero") e le Regioni cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale al fini di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati al precedente articolo 131, comma 1;
- l'articolo 135, comma 1 del Codice prevede che lo Stato e le Regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi ambiti che lo costituiscono;
- il medesimo articolo 135 del Codice stabilisce, rispettivamente ai commi 2 e 3, che i piani paesaggistici, suddividano il territorio in ambiti, in riferimento ai quali predispongono specifiche normative d'uso ed attribuiscono obiettivi di qualità adeguati;
- l'articolo 143, comma 2 del Codice dispone testualmente che *"le Regioni, il Ministero e il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici (...)";*

Ritenuto, che:

- il Ministero, attraverso i suoi organi centrali e periferici, il Ministero dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare (di seguito denominato "Ministero dell'ambiente"), e la Regione Basilicata (di seguito denominata "Regione") devono, in maniera unitaria e sinergica, avviare un processo di riconoscimento condiviso, nel rispetto delle specifiche competenze, dei caratteri identitari del territorio regionale, fondamento per la salvaguardia e la valorizzazione del "Paesaggio";
- in tale processo devono essere coinvolte le comunità locali, nel rispetto della Convenzione e del Codice;
- in tale contesto, i Comuni, le Province e gli enti gestori delle aree naturali protette dovranno conformare o adeguare gli strumenti urbanistici e territoriali alle previsioni del Piano Paesaggistico Regionale (di seguito denominato Piano), così come disposto dall'articolo 145 comma 4 del Codice, al fine di addivenire all'ordinata e sostenibile gestione della tutela dei beni paesaggistici e ambientali, coordinata con le politiche regionali e statali e in osservanza dei principi fissati dall'articolo 118 della Costituzione;
- un ruolo determinante per il raggiungimento di una migliore qualità paesaggistica del territorio regionale è attribuito al Piano che deve perseguire obiettivi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei beni paesaggistici e ambientali;
- la Regione secondo il disposto dell'articolo 144 del Codice deve disciplinare i procedimenti di pianificazione paesaggistica mediante apposite norme di legge anche al fine di assicurare la partecipazione, informazione e comunicazione degli enti istituzionalmente competenti;



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare



REGIONE BASILICATA

- la ratifica della Convenzione comporta l'obbligo di recepirne i principi nei piani paesaggistici;

Considerato che:

- la Regione ha da tempo svolto una significativa attività di pianificazione territoriale con l'approvazione dei seguenti Piani Paesistici di Area Vasta:
 - "Piano Territoriale di Coordinamento del Pollino" approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.50/1985;
 - "Sellata Volturino Madonna di Viggiano" approvato con Legge regionale 12 febbraio 1990 n.3;
 - "Piccole Dolomite Lucane" approvato con Legge regionale 12 febbraio 1990 n.3;
 - "Laghi di Monticchio" approvato con Legge regionale 12 febbraio 1990 n.3;
 - "Lagonegro Nemoli e Lauria" approvato con Legge regionale 12 febbraio 1990 n.3;
 - "Metapontino" approvato con Legge regionale 12 febbraio 1990 n.3;
 - "Maratea Trecchina e Rivello" approvato con Legge regionale 21 maggio 1993 n.13;
- la Legge Regionale 11 agosto 1999 n.23 di "Tutela, Governo e Uso del territorio" sottolinea la centralità del Paesaggio nella pianificazione territoriale il quale, attraverso la redazione di due strumenti di competenza regionale, la Carta Regionale dei Suoli e il Quadro Strutturale Regionale, viene definito nelle sue caratteristiche costitutive e nei suoi livelli di trasformabilità, nel rispetto di obiettivi strategici di politica territoriale;
- a seguito di convenzione sottoscritta con il D.I.P.T.U. dell'Università di Roma "La Sapienza" sono state elaborate le "Linee guida per la progettazione integrata del Paesaggio", mirate alla individuazione di contesti territoriali ed alla corretta integrazione progettuale di nuovi interventi nei contesti medesimi;
- la Regione, nell'ambito del progetto di cooperazione transnazionale "Paysdoc – Buone pratiche per il paesaggio", INTERREG IIIB MEDOCC, ha realizzato, nel periodo 2003-2007, un Atlante dei paesaggi su 13 contesti territoriali omogenei osservandone le caratteristiche ed i processi di trasformazione;
- la Regione, nell'ambito del progetto transnazionale "Pays.Med.Urban – Alta qualità del paesaggio come elemento chiave nella sostenibilità e competitività delle aree urbane mediterranee", Programma Med 2007-2013, naturale continuazione e capitalizzazione dei risultati e delle esperienze realizzate con il progetto Paysdoc, ha realizzato, nel periodo 2008-2011, un Atlante dei paesaggi urbani e periurbani osservandone le significative trasformazioni e contenente raccomandazioni di gestione;



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



REGIONE BASILICATA

- la Regione ha elaborato le Specifiche Tecniche della Carta Regionale dei Suoli secondo le previsioni della Legge Regionale 11 agosto 1999 n. 23 e ne ha sperimentato la metodologia scientifica attraverso la elaborazione di tre Prototipi riferiti a tre aree differenti e rappresentative del territorio regionale, prendendone atto con DGR n.900 del 1 aprile 2005;
- la Regione con DGR n.790 del 24 maggio 2006 ha deliberato l'adesione, come socio fondatore, alla RECEP-ENELC, Rete degli Enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio;
- la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata (di seguito "Direzione regionale"), ha elaborato con fondi CIPE- Assistenza Tecnica 2004-2006 le "Linee guida per gli interventi nei centri storici";
- la Direzione regionale e la Regione, a seguito di protocollo d'intesa sottoscritto in data 28.12.2007, hanno elaborato il "Progetto pilota per lo studio del Territorio e Buone Pratiche per l'adeguamento dei Piani Paesistici" finalizzato alla ricognizione degli immobili e aree oggetto di tutela, per la costruzione di un SIT, alla contestuale definizione di una metodologia operativa che, partendo dal tema della conoscenza, arriva a formulare indirizzi e criteri per la valorizzazione e gestione del paesaggio.
- In riferimento alla Direttiva CEE 92/43 "Habitat", con Decreto del Ministero dell'Ambiente sono stati individuati sul territorio regionale 48 SIC (Siti di Interesse Comunitario) e in riferimento alla Direttiva CEE 79/409 "Uccelli" sono state individuate 17 ZPS (Zone a Protezione Speciale);
- la Regione, ha in corso di attuazione il programma "Rete Natura 2000 di Basilicata" approvato con DGR n.1925 del 31 dicembre 2007 ed aggiornato ed integrato con DGR n.1214 del 19 marzo 2008;
- con Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993 è stato istituito il Parco Nazionale del Pollino;
- con Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007 è stato istituito il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri – Lagonegrese;
- con Legge regionale 3 aprile 1990 n. 11 è stato istituito il Parco Archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del materano;
- con Legge regionale 3 aprile 1997 n. 47 è stato istituito il Parco Regionale Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti lucane;
- con Legge regionale 28 giugno 1994 n.28 art. 10 sono state individuate le aree naturali protette di Basilicata;
- con Legge regionale 27 gennaio 2011 n. 3 è stata istituita la Riserva Naturale Speciale "Calanchi di Montalbano Jonico";



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



REGIONE BASILICATA

- la Regione con DGR n.1293 del 6 agosto 2008 ha approvato il rapporto finale concernente il "Sistema Ecologico Funzionale Territoriale" che costituirà il riferimento per la redazione della Rete Ecologica Regionale;
- la Regione con DGR n. 482 del 2 aprile 2007 ha stabilito di procedere all'elaborazione del Piano congiuntamente al Ministero e al Ministero dell'ambiente in applicazione dell'articolo 143, comma 2 del Codice;
- la Regione, con DGR n.366 del 18.03.2008, ha stabilito di redigere il Piano, quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata, al fine di ampliare il processo di salvaguardia attiva, ben al di là dei beni paesaggistici individuati con i Decreti Ministeriali e delle categorie omogenee di beni tutelati ai sensi dell'art.142 del Codice, definendone gli aspetti organizzativi;
- con verbale siglato in Roma il 15 marzo 2011 tra il Ministero e la Regione si è stabilito di accelerare la firma dell'intesa per la redazione congiunta del Piano esteso all'intero territorio regionale e dare priorità alle attività indicate nel succitato verbale;
- la Regione con nota prot. n. 54519/7502 del 30.03.2011 indirizzata al Ministero dell'Ambiente ha chiesto di intraprendere un percorso congiunto per l'elaborazione del Piano;
- il Ministero dell'ambiente con nota prot. n. 7729 del 7 aprile 2011 ha manifestato la disponibilità ad avviare il percorso di collaborazione;

Tutto ciò premesso le Parti sopra indicate

Stipulano la seguente Intesa:

Articolo 1

Recepimento delle premesse

1. Le premesse sopra esposte costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa, in quanto contengono gli obiettivi da realizzare.

Articolo 2

Finalità dell'Intesa

1. La presente Intesa è finalizzata a realizzare una forma di collaborazione istituzionale che impegni le Parti a garantire la corretta gestione del territorio, un'efficace ed efficiente tutela e valorizzazione dei caratteri paesaggistici, storici, culturali e naturalistico - ambientali, attraverso la definizione delle modalità di elaborazione congiunta del Piano esteso all'intero territorio regionale in ottemperanza dell' articolo 143, comma 2, del Codice.



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



REGIONE BASILICATA

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, le Parti si impegnano ad individuare le forme della collaborazione nonché la definizione condivisa delle modalità procedurali attuative del Codice.
3. Il Ministero e la Regione, con la collaborazione del Ministero dell'Ambiente, s'impegnano a dare attuazione a quanto riportato nel verbale siglato in Roma il 15 marzo 2011 tra Ministero e Regione;
4. Le Parti si impegnano altresì ad individuare prioritariamente e congiuntamente la metodologia per il riconoscimento delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, ai sensi del DM Sviluppo economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", sulla base dei criteri di cui all' Allegato 3 paragrafo 17 Criteri per l'individuazione di aree non idonee, del citato DM.

Articolo 3 Convenzione quadro

1. Le Parti si impegnano ad attuare le disposizioni in materia di pianificazione paesaggistica della Parte terza del Codice, nel rispetto dei contenuti dello schema generale di convenzione di cui all'articolo 156, comma 2, del Codice.

Articolo 4 Rapporti tra gli Enti

1. Ai fini degli artt. 114 e 118 della Costituzione, la presente Intesa promuove lo sviluppo di un rapporto collaborativo paritario tra gli Enti preposti alla tutela dei beni paesaggistici e ambientali nella Regione Basilicata, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
2. Le Parti considerano la presente intesa propedeutica alla redazione del Piano elaborato e redatto secondo le modalità indicate nel disciplinare attuativo di cui all'articolo 7 della presente Intesa, nonché all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale dei comuni, delle provincie e degli enti gestori delle aree naturali protette.
3. La Regione si impegna ad assicurare la partecipazione degli organi del Ministero e del Ministero dell'ambiente al procedimento di conformazione e adeguamento della strumentazione urbanistica secondo il disposto del comma 5 dell'articolo 145 del Codice.
4. Le previsioni del Piano, ai sensi dell'art. 145 comma 3 del Codice, sono cogenti per gli strumenti urbanistici provinciali, comunali e degli enti gestori delle aree naturali protette e comunque immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute in tali strumenti.
5. La Regione si impegna a procedere alla revisione della propria legislazione urbanistica al fine di assicurarne la coerenza con la presenta intesa.



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



REGIONE BASILICATA

Articolo 5 *Comitato tecnico*

1. Le Parti si impegnano ad istituire un apposito Comitato tecnico paritetico tra lo Stato e la Regione, al quale affidare la definizione dei contenuti del Piano, il coordinamento delle azioni necessarie alla sua redazione e la verifica del rispetto dei tempi previsti per ciascuna delle fasi di cui al disciplinare attuativo previsto al successivo articolo 7.

2. Il Comitato Tecnico è presieduto da un rappresentante della Regione ed è composto come segue:

per il Ministero:

- il Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata;
- un rappresentante della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea;
- il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata;
- il Soprintendente per i beni archeologici della Basilicata;

per il Ministero dell'ambiente:

- un rappresentante della Direzione Generale per la Protezione della natura;
- un rappresentante del Segretariato Generale;

per la Regione:

- Il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della sostenibilità;
- Il Coordinatore Scientifico per la redazione del Piano paesaggistico regionale;
- Il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio;
- Il Dirigente dell'Ufficio Tutela della Natura;
- due rappresentanti della Direzione Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della sostenibilità.

3. Le modalità di funzionamento del Comitato tecnico saranno stabilite nel disciplinare attuativo di cui al successivo articolo 7.

Articolo 6 *Tempi di attuazione e revisione del Piano*

1. La redazione del Piano avverrà nei tempi previsti dal cronoprogramma indicato nel disciplinare attuativo di cui al successivo articolo 7 e secondo le modalità previste dagli articoli precedenti e si concluderà entro 24 mesi dalla data di stipula della presente Intesa, salvo necessità di proroga.

2. Le Parti si impegnano a provvedere congiuntamente alla revisione periodica del Piano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143, comma 2 del Codice, secondo le modalità che saranno definite nel disciplinare attuativo.



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



REGIONE BASILICATA

Articolo 7
Disciplinare

1. Le Parti si impegnano a sottoscrivere un disciplinare attuativo che stabilirà i contenuti tecnici e le modalità operative, nonché il cronoprogramma delle fasi di redazione del Piano, per l'attuazione della presente Intesa.
2. Il disciplinare attuativo di cui al comma 1 è sottoscritto entro due mesi dalla stipula della presente Intesa.

Articolo 8
Aggiornamento e modifiche dell'Intesa

1. La presente Intesa sarà adeguata su richiesta anche di una sola delle parti ad ogni modifica intervenuta dalle normative citate in premessa o a seguito della promulgazione di nuove disposizioni legislative in materia.

Roma, li **14 SET. 2011** 2011

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

firma

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

firma

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

firma